

157/2015
13/05/2015
13/05/2015
418/2012
1278/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi
all'udienza del 14 maggio 2015, all'esito della camera di consiglio ha pronuncia-
to la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 1515/2013 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

- RICORRENTE

c o n t r o

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domici-
liato in [REDACTED] Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso
da [REDACTED]

- CONVENUTO

OGGETTO: accertamento diritto anzianità di servizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17/4/2012 la ricorrente [REDACTED] espone di essere oggi pensionata dell'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ove ha prestato attività di lavoro dal settembre 1998 presso la Direzione Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di passaggio volontario e diretto nei ruoli dell'Istituto, ai sensi dell'OM 217/1998 emessa in forza del DM 135 del 19/3/1998, del DLgs 29/93 e del CCND del 11/3/1998, norme tutte che hanno dettato i criteri operativi per i trasferimenti.

Nel 2001, insieme ad altri colleghi, ha adito il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro al fine di accertare il proprio diritto al mantenimento del trattamento economico più favorevole, e quindi escludere la differenza stipendiale tra il precedente trattamento scuola e l'attuale trattamento INPS nella possibilità di riassorbimento.

Con sentenza 294 del 9/5/2005 il Tribunale di Re ha accolto la domanda della ricorrente e condannato l'INPS al pagamento delle differenze retributive illecitamente riassorbite.

La sentenza è stata riformata da quella successiva 262/2008 resa dalla Corte d'Appello di Bologna.

Sulla scorta di tale seconda decisione, passata in giudicato, l'INPS ha chiesto alla ricorrente in data 16/9/2009 la restituzione di € 39.910,51 netti (contraddicendo sé stessa che l'anno precedente aveva chiesto la restituzione, sulla base dello stesso titolo, della somma lorda di € 34.018,54), e di ulteriori € 7.649,04 a titolo di maggior importo sul TFS.

La ricorrente adisce ora il Giudice osservando sostanzialmente che:

- i conteggi dell'INPS sono contraddittori e incomprensibili e per ciò solo da considerarsi nulli;
- sono poi errati nel merito se operati effettuando il riassorbimento della RIA dalla ricorrente maturata nel comparto scuola;

-e chiedendo di conseguenza il ricalcolo della propria pensione e la restituzione delle trattenute operate sulla stessa a tale indebito titolo.

Si è costituita ritualmente l'INPS eccependo l'intervenuto giudicato in materia della Corte d'Appello di Bologna, che ha stabilito che l'intero assegno ad personam goduto dalla ricorrente è riassorbibile, senza alcuna distinzione tra RIA e anzianità maturata presso l'ente di provenienza: contestando comunque nel merito, ed in subordine, la pretesa restituzione in quanto infondata; e svolgendo domanda riconvenzionale finalizzata al pagamento della somma di € 34.018,54 percepiti a titolo di retribuzione non dovuta e di € 7.649,04 a titolo di maggior importo sul TFS, per un totale di € 41.667,58.

E' stata svolta attività istruttoria mediante conferimento di CTU contabile affidata alla dott.ssa [REDACTED]; e la causa è stata decisa all'odierna udienza del 13 maggio 2015 con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Preliminarmente è da respingere l'eccezione di decadenza svolta da parte ricorrente in ordine alla domanda riconvenzionale INPS, avendo in propria memoria di costituzione l'Istituto esplicitamente richiesto, ai sensi dell'art.418 cpc, fissazione di nuova udienza, cui il Giudice ha aderito disponendo all'uopo apposito decreto.

Nel merito, è fondata l'eccezione pregiudiziale dell'INPS che ritiene coperta da giudicato la questione relativa al mantenimento ovvero al riassorbimento del miglior trattamento stipendiale (trasformato in assegno ad personam) in godimento della ricorrente al momento del transito da MIUR a INPS.

In particolare, tra le conclusioni svolte dalla ricorrente nel ricorso avanti il Tribunale di Reggio Emilia poi deciso con la sentenza 294/05 (doc.4 ric.) vi è *"accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del trattamento economico più favorevole, e conseguentemente dichiarare l'esclusione della differenza stipendiale, tra il trattamento scuola e il trattamento INPS (assegno ad personam o assegno di garanzia) dalla possibilità del riassorbimento, con condanna dell'INPS a corrispondere ai ricorrenti le somme corrispondenti al riassorbimento già effettuato, oltre agli accessori come per legge"*.

Su esse conclusioni si è pronunciato il giudice di prime cure: "deve escludersi che il trattamento economico come sopra riconosciuto sia suscettibile di parziali riassorbimenti...", ove si noti che il trattamento economico di cui fa cenno il Giudice è il recepimento apodittico dei conteggi proposti dai ricorrenti dell'epoca (tra cui [redacted] che comprendeva il trattamento di miglior favore percepito nell'ente di provenienza, a sua volta composto da innumerevoli voci tra cui la RIA.

La pronuncia del giudice di 1° grado è stata posta nel nulla da quella della Corte d'Appello, che, relativamente al punto che qui interessa (riassorbibilità dell'assegno ad personam complessivamente considerato, corrispondente in modo indifferenziato –e dunque senza distinguere in esso tra RIA ed altre voci stipendiali- al trattamento di miglior favore percepito nell'ente di partenza) spende diverse pagine della propria decisione (cfr. da pg.23 punto 4 a pg.31), citando a sua volta la sentenza n.8693/06 della SC.

Vero è poi che la computabilità o meno della RIA nell'assegno riassorbibile è stata oggetto di specifica discussione tra le parti in appello, atteso che l'INPS riporta uno stralcio della memoria di costituzione [redacted] in appello (vedi note INPS 25/9/2013) non contestata da attuale parte ricorrente, nella quale espressamente si fa questione della struttura della retribuzione e specificatamente della RIA, da non considerarsi, per [redacted] oggetto di riassorbimento.

Orbene, la Corte d'Appello, nel valutare interamente riassorbibile l'assegno ad personam (che è in sostanza coincidente con il trattamento di miglior favore del lavoratore dall'ente di provenienza) non ha distinto quali e quante voci di esso trattamento dovevano essere considerate nel riassorbimento, dovendosi dunque intendere che l'intero trattamento di miglior favore era per la Corte riassorbibile. Chi scrive non condivide la posizione della Corte d'Appello e della SC in parte qua (come già motivato nella propria sentenza 402/2010 resa in caso analogo al presente), ma non è possibile entrare nel merito della questione in quanto già coperta dal giudicato della Corte del secondo grado.

Appare infatti operazione surrettizia e non corretta 'far rientrare dalla finestra' ciò che la Corte ha escluso in radice, sostenendo ora, con il presente procedi-

mento, che in realtà la Corte, non specificando le singole voci di trattamento riassorbibile, non ha escluso che la RIA sia tra queste.

Vero è invece il contrario: la Corte ha stabilito il completo riassorbimento dell'assegno.

Se la ricorrente non era d'accordo con tale impostazione giuridica avrebbe dovuto impugnare la sentenza 262/2008 avanti alla Cassazione.

Quanto all'effettivo ammontare delle somme erogate alla [redacted] nel tempo da parte dell'INPS va affermato che –come dà atto anche il CTU a pg.9- l'Istituto ha fatto immediata applicazione, a gennaio 2006, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2005, ripristinando di conseguenza, quanto alla voce 056, la retribuzione in godimento presso il MIUR, per complessivi € 475.68 mensili (voce comprensiva di RIA, da sola quantificata in € 434,17).

Ciò ha comportato la corresponsione all'attuale ricorrente di importi passati per lordi € 8.040,19 (cfr.pg.12 CTU) nel cedolino di gennaio 2006, oltre alla adeguamento stipendiale successivo, fino alla decisione della CA di Bologna nel 2009.

Il credito complessivo dell'INPS ammonta ad € 41.667,58, di cui € 34.018,54 per differenze stipendiali, e € 7.649,04 per TFS (cfr. CTU pg.17, risposta al 1° quesito).

Le spese di lite, nonostante la soccombenza di parte attrice, vengono compensate tra le parti a fronte della assoluta peculiarità della vicenda in esame e delle difficoltà interpretative presentatesi. Le spese di CTU rimangono a carico dell'INPS, che ha ingenerato confusione nelle richieste di ripetizione avanzata nei confronti della [redacted] indicando importi differenti e non chiaramente espressi (cfr. docc.8, 12, 13, 13 bis, 28 e 29 del ricorso).

PQM

1. Rigetta il ricorso proposto da [redacted]
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da INPS dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla restituzione della somma corrisposta indebitamente dall'INPS in forza della sentenza del Tribunale di

Reggio Emilia n.294 del 9/5/2005 poi riformata dalla sentenza n.262/2008 resa dalla Corte d'Appello di Bologna. somma pari a complessivi € 41.667.58. detratti gli importi già versati o trattenuti. e con interessi legali dalla data della sentenza d'Appello al saldo:

3. compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio, e pone definitivamente a carico di INPS le spese di CTU come liquidate.

Così deciso in Reggio Emilia, il 13/5/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Elena Kezzosi

